



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 152

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E COMUNE DI CHIAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C1 - INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO".

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 26 (ventisei) del mese di agosto, alle ore 10:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTI:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive";
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 258 e il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare l'art. 12 comma 3bis che stanziavano le risorse per il potenziamento dei centri per l'impiego;
- la delibera di giunta regionale Lombardia 11 novembre 2019, n. 2389 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- la delibera di giunta regionale 17 novembre 2020, n. 3837 di approvazione del piano di potenziamento regionale, modificato ai sensi del DM 59/2020, che individua quali soggetti attuatori degli interventi Regione Lombardia o enti regionali strumentali, Province e Città metropolitana di Milano, che prevede l'adozione di uno specifico programma di attuazione degli interventi al fine di utilizzare le risorse disponibili secondo le indicazioni previste dal piano, da aggiornare periodicamente sulla base delle nuove proposte progettuali presentate da Province e Città metropolitana e che il piano dovrà essere valutato, per l'ammissibilità degli interventi da un nucleo di valutazione interno alla direzione generale competente in materia di istruzione formazione e lavoro;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego (di seguito anche "CPI");
- la lettera del 3 febbraio 2020, prot. 2740, con la quale è stata chiesta al Sindaco del Comune di Chiavenna la messa a disposizione di una sede idonea per gli uffici del Centro Impiego di Chiavenna;
- la propria deliberazione provinciale 13 ottobre 2022, n. 113, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Chiavenna per l'intervento di adeguamento funzionale dei locali ad uso centro per l'impiego di Chiavenna, sottoscritto in data 13 febbraio 2023;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2023, n. 118, che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087 relativamente ai 200 milioni assegnati con il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 a valere sul PNRR per nuovi progetti in aggiunta alle risorse già ripartite nell'ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento di cui al DM 74/2019, per ulteriori inter-

venti addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l'impiego;

- la delibera di giunta regionale 24 luglio 2023, n. XII/749, del "Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – aggiornamento della DGR 17 novembre 2020, n. 3837, alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego";
- il decreto 1 giugno 2023, n. 8273, con il quale Regione Lombardia – Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro integrava il Programma di attuazione del Piano di Potenziamento regionale del CPI nell'ambito del PNRR – Missione 5 Componente 1 ed in particolare assumeva l'impegno di spesa di € 247.500,00 per i lavori "Manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale dei locali ad uso centro per l'impiego";

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è pari ad € 370.000,00, così finanziati:

- € 247.500,00 a valere sul Piano di Potenziamento dei CPI - fondi PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro,
- € 100.000,00 contributo della Provincia di Sondrio,
- € 22.500,00 fondi Comune di Chiavenna;

DATO ATTO che:

- l'intervento oggetto dell'accordo è incluso tra gli interventi di adeguamento strumentale e infrastrutturale del Piano di Potenziamento dei CPI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'importo totale finanziato è pari ad euro 247.500,00;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1, prevede il "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" (CPI), con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2023, n. 118, che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020-2025 per nuovi progetti PNRR;
- la delibera di Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. XII/749 "Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 - aggiornamento [...] alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M5.C1 Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego";
- il DDUO di Regione Lombardia 6 giugno 2024, n. 8662 ad oggetto "PNRR - missione 5 componente 1 investimento 1 "potenziamento dei centri per l'impiego" – integrazione programma di attuazione del piano di potenziamento regionale dei cpi – determinazioni in ordine agli interventi infrastrutturali e organizzativi (art. 12 co. 3 dl 4/2019 – d.m. 59/2020);

PRESO ATTO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO lo schema di "Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Chiavenna di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", da stipularsi tra Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e il Comune di Chiavenna (Allegato "3" alla presente Delibera), che disciplina gli impegni delle Parti, le modalità di concessione, rendicontazione e pagamento del contributo finanziario;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover procedere all'approvazione e sottoscrizione del nuovo Accordo;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Chiavenna e la Provincia di Sondrio (Allegato "3", parte integrante e sostanziale della presente delibera), finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Chiavenna di una nuova e più adeguata sede nello stabile del Municip-

pio di Chiavenna in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del PNRR;

2. di procedere alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo al Comune di Chiavenna, una volta che i fondi saranno liquidati alla Provincia da parte di Regione Lombardia previa la verifica da effettuare sulla documentazione presentata, come meglio indicato nell'accordo allegato;

3. di dare atto che la Provincia di Sondrio, in qualità di Soggetto Attuatore delegato dalla Regione Lombardia, si raccorderà con il Comune di Chiavenna per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e per la rendicontazione alla Regione Lombardia;

4. di dare atto che il Comune di Chiavenna si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Sondrio la nuova sede per il Centro per l'Impiego di Chiavenna e a garantire l'utilizzo gratuito dell'immobile per un periodo di almeno vent'anni decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore "Mercato del lavoro" di procedere alla predisposizione di tutti gli atti utili e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere alla stipula dell'Accordo e alla realizzazione degli interventi per il potenziamento del Centro per l'Impiego di Chiavenna, al fine di rispettare le tempistiche stringenti previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal relativo Piano regionale di potenziamento, che fissano scadenze per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi (e.g. target marzo 2026 per il completamento delle attività infrastrutturali).

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Vice Segretario
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente

ALLEGATO 3

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5, Componente 1,

Investimento 1.1

**Accordo sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Chiavenna di una nuova
e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M.
74/2019 e ss.mm.ii.**

TRA

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata dal Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Lombardia, Paolo Mora, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente che rappresenta (di seguito, per brevità, denominata anche "Regione"), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. XII / 318 del 22/05/2023;

La Provincia di Sondrio (SO), con sede legale in Corso XXV Aprile n. 22, rappresentata da Davide Menegola, domiciliato per la carica presso Corso XXV Aprile n. 22, a Sondrio, (di seguito, per brevità, denominata anche "Provincia"), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Provinciale 9 febbraio 2023, n. 1;

e

il Comune di Chiavenna (SO), con sede legale in Piazza G. Bertacchi n. 2, rappresentato da Luca Della Bitta, autorizzato alla sottoscrizione in forza della deliberazione di Consiglio comunale di Chiavenna 19 giugno 2024, n.18;

di seguito denominate anche "le Parti"

VISTI

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri

il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego (di seguito anche "CPI");

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (articolo 1, comma 258);

VISTO il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

VISTO il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

VISTO il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l'annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

VISTO il Decreto 123/2020 del Segretario Generale Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", per le annualità 2020-2025;

VISTO il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla Legge 145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti in "essere", ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI. A questi il Decreto ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di "nuovi progetti", ossia non previsti dal Piano di potenziamento;

VISTI i Piani regionali di potenziamento dei CPI adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani ad eccezione di quello della Regione Molise;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 118 del 6 luglio 2023, che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087 relativamente ai 200 milioni assegnati con il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 a valere sul PNRR per nuovi progetti in aggiunta alle risorse già ripartite nell'ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento di cui al DM 74/2019, per ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l'impiego;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del giorno 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA, infine, l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’accordo, in quanto compatibili.

VISTA decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’8/12/2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all’attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/6/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;

VISTO il decreto 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO l’art. 11, comma 1 del decreto 2 marzo 2024, n. 19, a norma del quale “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”; **VISTA** la Legge Regionale 9/2018 di modifica della L.R. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l’impiego in

Lombardia, che attribuisce a Province e Città metropolitana di Milano la gestione dei CPI anche mediante le proprie aziende speciali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XI/854 del 26.11.2018 “Attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. XI/2389 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Lombardia ha approvato il primo “Piano per il potenziamento dei Centri Per l’Impiego”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XI/3837 del 17 novembre 2020 di Aggiornamento del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego alla luce del D.M. 59/2020 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. XI/6765 del 25/07/2022 di Aggiornamento del suddetto Piano;

VISTA la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021 (Registro Ufficiale n. 3120), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. XII/749 del 24 luglio 2023 “Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui al DM 74/2019 e al DM 59/2020 – aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M5.C1 Investimento 1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego”;

VISTA la nota del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2023 (Registro Ufficiale n. 11524), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall’Unità di Missione PNRR nella versione modificata (versione 4.1) di gennaio 2024 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare il Manuale operativo per i soggetti attuatori e il corredo informativo e documentale ivi richiesto per il rimborso delle spese sostenute tramite la presentazione dei rendiconti di progetto (vedi paragrafi 4.8 e 7).

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 749, con la quale, allo scopo di consentire l’attuazione degli interventi strutturali sugli immobili destinati a ospitare i CPI secondo quanto previsto dal “Piano per il potenziamento dei Servizi per l’impiego del 24 luglio 2023”, sono stati individuati i requisiti degli immobili destinati a ospitare le sedi dei CPI ed è stato mandato alle Direzioni centrali competenti a dare attuazione a quanto previsto dal Piano di potenziamento, reperendo ove necessario le sedi adeguate;

CONSIDERATO

- il Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, il cui fine ultimo è ridisegnare un sistema di servizi del lavoro innovato, in grado di fornire risposte di qualità e in tempi rapidi alle sfide del mercato, di comunicare efficacemente con gli altri servizi e, soprattutto, con i cittadini e le imprese, garantendo anche l’aumento della capillarità nell’erogazione dei servizi in linea con quanto previsto da GOL;
- che il Piano regionale di potenziamento delega alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano (di seguito Enti), ai sensi della legge regionale n.9/2018 di modifica della legge regionale n.22/2006, l’attuazione di una parte degli interventi, fra i quali tutte le attività relative all’adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI che rientrano tra le risorse strumentali proprie degli Enti stessi per l’esercizio delle funzioni delegate di gestione dei servizi per il lavoro;

- la nota in data 8 febbraio 2021, del Comune di Chiavenna, con cui è stata proposta l'adeguamento degli uffici siti nel palazzo del Municipio in Piazza G. Bertacchi n. 2 da destinare a sede del CPI di Chiavenna, secondo gli standard di uniformità regionali;
- la richiesta di autorizzazione a detti lavori è stata trasmessa a Regione Lombardia con lettera 3 ottobre 2022 prot. 23352;
- il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Chiavenna in data 13 febbraio 2023 ad oggetto "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Sondrio ed il Comune di Chiavenna per l'intervento di adeguamento funzionale dei locali ad uso centro per l'impiego;
- che gli interventi di adeguamento strumentale e infrastrutturale oggetto della presente convenzione sono stati valutati coerenti con il Piano regionale di potenziamento dal Nucleo di Valutazione istituito per l'attuazione del Piano stesso, come da verbali agli atti dei competenti uffici.

DATO ATTO CHE

- i progetti in essere avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e prima dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di cui alla DGR 749/2023, fanno parte del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e sono finanziati a valere sulle risorse nazionali di cui al DM 74/2019 come modificato dal DM 59/2020 e a valere su risorse PNRR, nei limiti degli stanziamenti previsti e concorrono al raggiungimento dei target previsti dalla Misura M5C1 Investimento 1.1. Potenziamento dei Centri per l'Impiego. Per i progetti finanziati dai fondi nazionali di cui al DM 74/2019 come modificato dal DM 59/2020 il periodo di ammissibilità decorre dal 30 marzo 2019;
- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti e a tal fine, attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l'impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- l'incremento del numero di operatori nei Centri per l'impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano straordinario di potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
- l'intervento/gli interventi oggetto della presente convenzione è incluso tra gli interventi di adeguamento strumentale e infrastrutturale del Piano di Potenziamento dei CPI approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 28 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni comunicate all'Unità di Missione con le modalità previste dal Manuale operativo per i soggetti attuatori della Misura M5C1 Investimento 1.1. allegato al Si.Ge.Co. citato in premessa;
- la programmazione degli interventi per l'adeguamento strumentale e infrastrutturale è stata orientata a garantire il medesimo standard su tutto il territorio regionale, attraverso il ricorso a diverse tipologie di intervento, a seconda delle esigenze specifiche, riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) acquisto di nuovi immobili, laddove l'immobile esistente non è idoneo e non vi è disponibilità di ulteriori immobili che, anche tramite manutenzione, possano essere adeguati in maniera soddisfacente rispetto ai fabbisogni di operatori e cittadini;
 - b) manutenzione, anche straordinaria, degli immobili, finalizzata a rendere adeguato l'immobile già esistente;

- Per gli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dal presente Accordo per la sede individuata e come Centro per l'Impiego e riportata nell'Allegato B, il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità che prevede un importo pari a quanto definito all'Allegato A parte integrante del presente Accordo, coerentemente con il quadro economico approvato dal Nucleo di Valutazione per ciascun intervento;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento dei Centri per l'Impiego. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3

Finalità e oggetto

1. Il presente Accordo si colloca nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro", di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e dal relativo Piano Regionale, nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del PNRR, per il quale sono previsti, a livello nazionale, Traguardi e Obiettivi, ai quali contribuisce, in parte, anche la Regione in qualità di Soggetto Attuatore:
 - a) traguardo a dicembre 2022: per almeno 250 centri per l'impiego, il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali, con l'esclusione delle attività infrastrutturali;
 - b) traguardo al dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali;
 - c) traguardo a giugno 2026: per almeno 500 Centri per l'Impiego (CPI) il completamento del 100% delle attività previste nei Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego riguardanti la ristrutturazione e il rinnovo degli attuali edifici dei Centri per l'Impiego (CPI) e delle Agenzie regionali, e l'acquisto di nuovi edifici, come descritto nel decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DSG n. 123/2020.
2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a realizzare azioni di potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego al fine di migliorare e supportare le attività svolte dagli operatori e la qualità del servizio offerto ai cittadini, attraverso interventi che tengano conto di tutti gli aspetti che incidono su tali dimensioni. Tali azioni sono definite in dettaglio nell'Allegato A "Tabella sintetica interventi" parte integrante e sostanziale al presente accordo, che riporta anche il CUP assegnato all'intervento.
Nell'Allegato A è dettagliata la quota di ciascun CUP imputata ai singoli interventi (CUI).

L'importo totale finanziato a valere sul Piano regionale di Potenziamento dei CPI oggetto del presente Accordo è pari a euro 247.500,00.

3. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, anche in relazione agli adempimenti richiesti dall'attuazione del PNRR, nonché le modalità di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento.
4. Al fine dell'attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l'impiego di cui alla Missione 5, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, la Regione riveste il ruolo di Soggetto Attuatore, la Provincia di Sondrio quello di Soggetto Attuatore delegato, ai sensi della L.R. 9/2018 e il Comune di Chiavenna quello di Soggetto Attuatore delegato di secondo livello ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
5. Nell'ambito del presente Accordo sono disciplinati gli oneri e gli impegni delle parti rispetto alla realizzazione dell'intervento di adeguamento del CPI di Chiavenna sito in (Piazza G. Bertacchi n. 2), i cui estremi catastali sono dettagliati all'Allegato B.

Articolo 4

Impegni e obblighi a carico del Soggetto Attuatore (Regione)

1. La Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, s'impegna a corrispondere alla Provincia, soggetto attuatore delegato, un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento, fino al 100% dell'importo riportato all'Allegato A per ciascun intervento oggetto del presente Accordo per un massimo di euro 247.500. Tale contributo è erogato per ciascun intervento in tre rate verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità, secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) la prima tranche a titolo di anticipo, pari al 30% dell'importo di ciascun intervento a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e dei relativi allegati parte integrante, nonché della trasmissione da parte della Provincia di Sondrio dell'Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR;
 - b) la seconda tranche, pari al 40% dell'importo di ciascun intervento, verrà versata all'affidamento dei lavori/fornitura/servizi/all'ordine di esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria/ordine di acquisto (*in relazione alla tipologia di intervento*) suffragati dalla documentazione richiesta dal paragrafo 7.1 "Controlli sulle procedure di affidamento" del Manuale operativo per i soggetti attuatori, recuperabile e ricaricabile dalla e nella piattaforma BeS dedicata;
 - c) l'ultima, a titolo di saldo, fino ad un massimo pari alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 8, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti. La rendicontazione finale della spesa avviene sulla piattaforma BeS, ove ai sensi dei paragrafi 7.2 e 4.8 del Manuale operativo per i soggetti attuatori, dovranno essere caricati i giustificativi di spesa, nonché scaricati, compilati e ricaricati i documenti (attestazioni, check list, definiti dalla normativa di riferimento, dal SI.GE.CO e dal Manuale operativo per i soggetti attuatori) utili ed attestanti la chiusura del progetto. Relativamente agli interventi di adeguamento infrastrutturale con la rendicontazione finale deve essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 D.lgs. 36/2023 (ex art. 120 D.lgs. 50/2016). Nel caso in cui il collaudo tecnico amministrativo non sia perfezionato in tempi utili per poter considerare rendicontata l'attività ai fini del target è sufficiente il collaudo cd statico con le attestazioni di conformità degli impianti in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono comunque agibili e dunque pienamente funzionanti.
2. Le modalità di erogazione sopracitate sono da riferirsi agli interventi non ancora liquidati pari a euro 247.500,00 (*importi non liquidati*) al momento della sottoscrizione del presente Accordo. Per gli interventi per cui risultano già effettuate liquidazioni, si procederà al trasferimento della differenza delle tranche dovute, sulla base di quanto dettagliato all'Allegato A al presente Accordo.

3. La Regione si obbliga inoltre a:

- a) rappresentare il punto di contatto con l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento PNRR (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione centrale dell'avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) garantire che la Provincia di Sondrio riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- c) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure previste dall'Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, punto 3, del decreto-legge 77/2021, convertito con legge 108/2021;
- d) informare la Provincia di Sondrio in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- e) informare la Provincia di Sondrio dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- f) monitorare l'attuazione degli interventi secondo le modalità descritte all'art. 9 del presente Accordo;
- g) erogare alla Provincia, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente articolo le risorse finanziarie, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità;
- h) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 5

Impegni e obblighi della Provincia

La Provincia di Sondrio trasferirà al Comune di Chiavenna fino a un massimo di euro 247.500,00 comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come quantificato nei progetti di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, da erogarsi in 4 rate, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione e le disponibilità, secondo il seguente cronoprogramma per raggiungere la quota pari al 100%:

- a) la prima tranche a titolo di anticipo, pari al 30% dell'importo di ciascun intervento a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e dei relativi allegati parte integrante;
- b) la seconda tranche a titolo di anticipo, pari al 40% dell'importo di ciascun intervento, verrà versata all'affidamento dei lavori o all'ordine di esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria;
- c) la terza tranche a titolo di acconto, pari al 20% dell'importo sopra indicato, verrà versata a seguito di rendicontazione di una quota di spesa corrispondente agli importi già erogati;
- d) L'ultima, a titolo di saldo, fino ad un massimo pari alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 9, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti, a seguito di trasmissione del certificato di regolare esecuzione e previa verifica della conformità del progetto realizzato ai sensi dell'art. 116 D.lgs. 36/2023 (ex art. 120 D.lgs. 50/2016). Nel caso in cui il collaudo tecnico amministrativo non sia perfezionato in tempi utili per poter considerare rendicontata l'attività ai fini del target è sufficiente il collaudo cd statico con le attestazioni di

conformità degli impianti in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono comunque agibili e dunque pienamente funzionanti.

1. Le modalità di erogazione sopracitate sono da riferirsi agli interventi non ancora liquidati pari a euro 247.500 €. Per gli interventi per cui risultano già effettuate liquidazioni, si procederà al trasferimento della differenza delle tranche dovute, sulla base di quanto dettagliato all'Allegato A al presente Accordo.
2. La Provincia di Sondrio, in qualità di Soggetto Attuatore delegato dalla Regione Lombardia, si raccorda con il Comune di Chiavenna per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi al fine di restituire alla Regione Lombardia un monitoraggio trimestrale ai fini della rendicontazione ai sensi del Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro n.123/2020 (Allegato B) da effettuarsi con le modalità indicate nelle Linee Guida regionali
3. La Provincia di Sondrio si obbliga a garantire che il Comune di Chiavenna, Soggetto Attuatore delegato di secondo livello, riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.
4. La Provincia di Sondrio si impegna ad effettuare verifiche e controlli sulla documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti trasmessa dal Comune e a effettuare, ove necessario, il caricamento della stessa sul sistema informativo ReGIS seguendo le indicazioni di Regione Lombardia.
5. La Provincia di Sondrio si obbliga a:
 - a) rendicontare in maniera sistematica e continuativa a Regione Lombardia, secondo le modalità previste dalle Linee Guida e dal Decreto 123/2020 del Segretario Generale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche attraverso il sistema informativo regionale predisposto;
 - b) assumere obblighi specifici di controllo, ricorrendo alle procedure previste dalla normativa di riferimento e come dettagliato dal Si.Ge.Co. e dai relativi allegati adottati dall'Unità di Missione, nonché da quanto previsto nelle Linee guida regionali.
 - c) trasmettere con le modalità stabilite dalle Linee guida regionali, per ciascun CUP oggetto dell'Accordo, a Regione Lombardia i dati e la documentazione necessaria:
 - a. ai fini degli adempimenti definiti dalla normativa di riferimento per il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario per consentire alla Regione Lombardia la pre-validazione periodica delle informazioni di monitoraggio per la predisposizione dell'allegato D e delle attestazioni di conclusione delle attività previsti dalla normativa di riferimento e dal Manuale operativo per i soggetti attuatori relativamente allo stato di avanzamento e i Target di Misura;
 - b. al fine di consentire la predisposizione, da parte di Regione Lombardia, dei rendiconti di progetto, inclusa la documentazione necessaria per le attestazioni a comprova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza.
 - d) conformarsi alle indicazioni fornite da Regione Lombardia e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2 e 3 del presente Accordo;
 - e) garantire che il proprio organigramma e lo schema di funzionigramma allegati alla presente convenzione siano conformi alle procedure di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi delegati;
 - f) inviare a Regione Lombardia: rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre previsioni di spesa aggiornate;
 - g) comunicare prontamente a Regione Lombardia la presenza di eventuali economie relative agli interventi oggetto del presente Accordo;
 - h) restituire a Regione Lombardia le somme percepite a titolo di acconto, qualora in sede di rendicontazione finale si accerti la presenza di economie relative agli interventi oggetto del presente Accordo.
6. Sono regolati all'art. 9 della presente Convenzione gli impegni relativi alla procedura di rendicontazione della spesa e dei target.

Articolo 5-bis

Impegni e obblighi del Comune

1. Il Comune di Chiavenna si impegna ad adeguare e a mettere a disposizione della Provincia di Sondrio una nuova sede per il Centro per l'Impiego di Chiavenna, collocata nel territorio comunale, attraverso le attività progettuali elencate nell'allegato A al presente Accordo. La messa a disposizione del suddetto immobile, a favore della Provincia per un periodo di almeno vent'anni dalla fine dei lavori è formalizzata, con protocollo d'intesa, sottoscritto tra le parti tra i mesi di gennaio e febbraio 2023.
2. Il Comune si impegna a concertare con la Provincia di Sondrio, nel corso dell'intero sviluppo della progettazione, i lavori di edificazione e riqualificazione necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, come elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, o progetto equivalente, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. Il Comune predispone il progetto di fattibilità tecnica ed economica, o progetto equivalente, in base alla procedura applicata, relativo ai lavori di edificazione e riqualificazione sull'immobile di comune accordo tra il Comune e la Provincia in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dalla Provincia.
Le modifiche all'anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte della Provincia.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Provincia, nonché un piano economico finanziario e di massima con relativo computo metrico.
4. Relativamente ai lavori di edificazione/adeguamento di cui al comma 2, il Comune si impegna, anche avvalendosi della centrale di committenza qualificata, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento.
5. Il Comune, prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei lavori, dovrà acquisire l'assenso formale da parte della Provincia.
6. Il Comune provvede alla nomina con atto formale del Responsabile Unico del procedimento (RUP), dandone comunicazione alla Provincia.
7. Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione formalizzerà alla Provincia di Sondrio apposita comunicazione di certificato di regolare esecuzione/collaudato o in alternativa il collaudo cd statico con le attestazioni di conformità degli impianti in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono comunque agibili e dunque pienamente funzionanti entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
8. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica all'erogazione da parte della Provincia di Sondrio delle quote di acconto e saldo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento e a trasmettere alla Provincia di Sondrio la documentazione.
9. Con cadenza mensile, il soggetto attuatore delegato di secondo livello trasmette, con le modalità definite nelle Convenzioni di cui al punto precedente del presente articolo, le informazioni anagrafiche, oltre che le informazioni relative al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, per ciascun CUP di cui risulterà titolare, al fine di consentire alla Provincia l'espletamento degli adempimenti necessari per consentire alla Regione Lombardia la pre-validazione periodica delle informazioni di monitoraggio;
10. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, integrerà l'atto di cui al comma 1, volto a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, con tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.

11. Tramite il medesimo atto il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte della Provincia di Sondrio per un periodo di anni venti, decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.
12. Il Comune, inoltre, si obbliga a:
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nel presente Accordo e nei relativi allegati tecnici, nel rispetto del cronoprogramma delle attività, comprensivo delle tempistiche relative ai lavori, pattuito all'atto della sottoscrizione dell'Accordo medesimo, ovvero a fronte di eventuali concessioni di proroghe;
 - avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall'Accordo, comunque entro e non oltre il **31 marzo 2026**;
 - effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto Attuatore delegato, nonché la riferibilità delle spese al progetto oggetto dell'Accordo ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili. Qualora il CUP non sia presente nei suddetti documenti è necessario fare un successivo atto di riconduzione;
 - assicurare la coerenza, nell'ambito delle progettualità a valere sulle risorse nazionali e di quelle a valere sul PNRR, con gli obblighi strumentali a garantire il rispetto del "Do No Significant Harm" (DNSH) ove previsto, secondo quanto affermato nel Modello di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, allegato al presente Accordo;
 - fornire alla Provincia i dati e la documentazione necessaria per il rispetto degli adempimenti previsti nel presente accordo per il monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'intervento sulla base della normativa di riferimento;
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
 - adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, garantendo nella procedura di gara i requisiti per il rispetto delle condizionalità del PNRR e per il raggiungimento del Target di Misura;
 - assicurare l'individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;
 - rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;

- m) garantire che la realizzazione delle attività progettuali sarà coerente con gli specifici principi e gli obblighi del PNRR relativi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) applicabili all'intervento. Ciò in coerenza con quanto previsto dal Regime 2 per le linee di attività indicate nelle schede tecniche n.1 costruzione nuovi edifici, n.2 ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, n. 3 “Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche, n.6 servizi informatici di hosting e cloud, n. 8 data center e contenute nella “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, laddove compatibili;
- n) predisporre i pagamenti ai Soggetti esecutori, effettuando le verifiche della normativa di riferimento, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dall'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della normativa e delle circolari richiamate in premessa;
- o) rispettare il Cronoprogramma dell'intervento (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente alla Regione eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
- p) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare, nel rispetto della previsione di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di Progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020, e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
- q) garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- r) garantire, in particolare, la disponibilità dei documenti relativi all'Obiettivo generale PNRR nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, anche per l'esecuzione dei controlli che dovesse svolgere Regione Lombardia sulla regolarità delle operazioni;
- s) favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per l'esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR.

Articolo 6

Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti all'attuazione del PNRR e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.
4. Ciascuna delle parti si obbliga per quanto di propria competenza a:
 - a. implementare, in coerenza con quanto previsto dal Decreto n. 123 del Segretario Generale protempore n. 123 del 4 settembre 2020, gli interventi previsti nel presente Accordo con le modalità definite dalla normativa di riferimento, garantendo la realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché a implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli *Operational Arrangements*, come richiamati in premessa;
 - b. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
 - c. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
 - d. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
5. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.
6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
7. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa

assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Le Parti si impegnano a adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR e dall'Unità di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati.

Articolo 7

Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. La durata degli interventi in capo al Comune di Chiavenna è determinata dalla tempistica prevista nel cronoprogramma. La conclusione delle attività avviene entro il 31 dicembre 2025 e comunque entro e non oltre il **31 marzo 2026**, data entro cui deve essere reso il certificato di regolare esecuzione o in alternativa il collaudo cd statico con le attestazioni di conformità degli impianti in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono comunque agibili e dunque pienamente funzionanti.
2. Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovrà essere comunicata dal Comune alla Provincia e da quest'ultima alla Regione.
3. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel "certificato di regolare esecuzione", predisposto ai sensi dell'articolo 116 del D.lgs. 36/2023 (ex art. 102 del d.lgs. 50/2016), da trasmettere alla Provincia e alla Regione, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI;
4. In deroga al termine di conclusione delle attività progettuali di cui al comma 1 può essere comunicata a Regione Lombardia, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista al suddetto comma, la necessità di una proroga entro e non oltre il 31 marzo 2026.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili all'intervento finanziato, sostenute dal Comune, nel rispetto del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 e di quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal Si.Ge.Co., dal Manuale Operativo dell'Unità di Missione e dalle Linee Guida regionali nei limiti dell'importo degli interventi come definito dal presente Accordo.
2. Relativamente agli interventi di adeguamento infrastrutturale l'importo include le spese per i lavori di adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, o progetto equivalente, le spese di progettazione e gli oneri di sicurezza sostenute ai sensi dell'comma 1 del presente articolo.

Articolo 9

Rendicontazione di traguardi e obiettivi, monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. La Provincia di Sondrio, sulla base dei dati e i documenti trasmessi dal Comune, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo regionale. Essa provvede a caricare in maniera costante e continuativa la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements.

2. La Provincia di Sondrio sulla base dei dati e i documenti trasmessi dal Comune, predispone trimestralmente la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito degli interventi finanziati tramite risorse nazionali e fondi PNRR in essere, secondo le modalità previste dal Decreto 123/2020 del Segretario Generale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato B);
3. La Provincia di Sondrio sulla base dei dati e i documenti trasmessi dal Comune, trasmette trimestralmente lo stato di avanzamento dei Target di tutti gli interventi finanziati per consentire a Regione Lombardia la predisposizione del "Modello Rendicontazione Attività" (Allegato D del Manuale operativo per i soggetti attuatori della Misura M5C1 Investimento 1.1. Potenziamento dei CPI);
4. La Provincia di Sondrio sulla base dei dati e i documenti trasmessi dal Comune, carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno tramite apposito format fornito dalla Unità di Missione. La pre-validazione di tali dati è compito di Regione, che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n.27/2022.
5. La Regione deve monitorare in particolare entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno i seguenti indicatori comuni (*il monitoraggio del secondo indicatore dipende dalla tipologia di progetto approvato*):
 - a) Risparmio nel consumo annuo di energia primaria;
 - b) Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati.

Articolo 10

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario (Comune di Chiavenna), il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, la Provincia provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 9.
4. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 4, la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione trasmessa dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, comma 8 e secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali.

Articolo 11

Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione degli interventi indicati nel presente accordo aumenti, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico di Regione Lombardia è condizionato alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima, verificata la disponibilità finanziaria nei limiti dello stanziamento indicato nella dgr 749/2023 e ss.mm.ii.
2. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore della Provincia, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine la Provincia

di Sondrio si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Regione Lombardia, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. La Provincia di Sondrio è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 12

Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi

1. Le parti prendono atto che l'intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) quale approvato in conformità dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n.2021/24.
2. Nel caso in cui il Comune non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati, la Regione può revocare i contributi relativi agli interventi del presente Accordo, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore delegato con le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art.12 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
4. In caso di inadempimento del Comune, il Soggetto attuatore delegato (Provincia), o in caso di inerzia dello stesso Regione Lombardia; può intimare l'adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, Regione Lombardia revoca il finanziamento;
5. Regione Lombardia revoca il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;
6. Regione Lombardia revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;
7. Regione Lombardia revoca il finanziamento qualora la messa a disposizione dei locali non avvenga entro la data prevista o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
8. Regione Lombardia revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte;
9. Regione Lombardia revoca il finanziamento qualora l'intervento sia interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria Provincia ovvero al Ministero del Lavoro;
10. Regione Lombardia revoca il finanziamento laddove dai controlli emerge la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
11. In caso di revoca del contributo, il Comune e la Provincia devono restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento da parte di Regione Lombardia.

Articolo 13

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte di Regione Lombardia, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

Articolo 14

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Sondrio.

Articolo 15

Diritto di recesso

1. Regione Lombardia potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 12, ovvero laddove l'inadempimento da parte del Comune degli impegni assunti con la sottoscrizione del Format di autodichiarazione possa pregiudicare la realizzazione e/o la rendicontazione del progetto di potenziamento della sede del CPI.

Articolo 16

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - a) per la Regione Lombardia: lavoro@pec.regione.lombardia.it
 - b) per la Provincia di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it
 - c) per il Comune di Chiavenna: protocollo.chiavenna@cert.provincia.so.it

Articolo 17

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
2. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Per l'Amministrazione Regione Lombardia	Per l'Amministrazione Provincia di Sondrio	Per l'Amministrazione Comune di Chiavenna
Dott. Paolo Mora	Presidente Davide Menegola	Il Sindaco Luca Della Bitta

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*

ALLEGATI

1. Allegato A - Tabella dati finanziari e catastali;
2. Allegato B – Tabella dati catastali
3. Autodichiarazione della Provincia/Città Metropolitana relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR
4. Autodichiarazione del Comune relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR
5. Progetto di fattibilità tecnica economica (o progetto equivalente ai sensi del D.lgs. 36/2023), Cronoprogramma.
6. Organigramma e funzionigramma.



PROVINCIA DI SONDRIO

Mercato del lavoro, Formazione Professionale e Apprendistato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2722 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E COMUNE DI CHIAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C1 - INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO". " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 25/08/2025

**IL DIRIGENTE
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2722 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E COMUNE DI CHIAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C1 - INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO"." si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 25/08/2025

**IL RAGIONIERE CAPO
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 152 del 26/08/2025

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI SONDRIO E COMUNE DI CHIAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M5C1 - INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO"..

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 26/08/2025

Il funzionario delegato
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente